



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715
www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it
e-mail: segreteria.dcf@lnd.it / P.E.C.: calciofemm@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 1-UNICO del 10/07/2020

COMUNICAZIONI

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 18 e delle circolari fino alla 9 della L.N.D. per la stagione sportiva 2020/2021, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all'indirizzo: www.lnd.it

Saluto del Presidente LND Cosimo Sibilìa

Gli abbracci e le lacrime di gioia per la vittoria del campionato, i sorrisi per aver dato il massimo e la promessa di mettercela tutta anche il prossimo anno.

Tutti avremmo voluto vedere le calciatrici festeggiare in campo la conclusione di una stagione che ci stava appassionando, come sappiamo ciò non è stato possibile. La cosa che più mi ha sorpreso negli ultimi mesi è stata quella di percepire quanta passione ci sia per il calcio femminile nel nostro paese, quella stessa passione che anche stavolta sarà il motore della prossima stagione. Nonostante il particolare momento storico che ha messo a dura prova tutto il mondo sportivo, l'interesse per il calcio femminile non è andato mai sopito durante gli ultimi mesi. Anzi, in tante regioni riscontriamo un fermento per la ripresa dell'attività che sembra non aver esaurito affatto l'entusiasmo generato dalle imprese della Nazionale azzurra agli ultimi mondiali. La crescita e l'evoluzione dell'intero passano anche dai risultati ottenuti nel dialogo istituzionale: su proposta della LND infatti, il tavolo tecnico federale "promozione e sviluppo del vertice" ha accelerato di un anno la riforma delle quattro promozioni dirette dalla Serie C, allargando il format della Serie B a 14 squadre. Inoltre si è da poco concluso con successo il primo esperimento con gli esports nel femminile, faccio i miei complimenti alla Sicula Leonzio per aver vinto il torneo e spero che questa disciplina possa svilupparsi sempre di più.

In attesa di ricevere la via libera per una completa ripresa dell'attività in assoluta sicurezza per tutti i nostri tesserati, voglio fare infine i miei auguri più sinceri a tutte le società, i dirigenti e le calciatrici per questo nuovo inizio con l'auspicio di abbracciarci e poter esultare insieme presto.

Cosimo Sibilìa

Saluto del Vice Presidente LND

Sandro Morgana

“Il coraggio dell’uguaglianza”.

Era questo lo slogan che avevo coniato per il calcio femminile e che, oggi, torna prepotentemente in primo piano con un nuovo, inedito significato.

L’uguaglianza che cerchiamo, in questa caldissima estate di ‘fase 2’ post emergenza sanitaria Covid - con la speranza, certo, che non abbia a ripetersi quanto vissuto e patito dal nostro Paese nei mesi scorsi - è l’uguaglianza a ieri.

Vogliamo, dobbiamo e possiamo tornare ad avere il coraggio di essere come ieri, come prima che il mondo cambiasse, forse per sempre.

La Stagione Sportiva che ci lasciamo alle spalle, con la sua classifica congelata e con la stessa attività sportiva ferma per un motivo tanto grande e pauroso che - giustamente - ha messo in secondo piano lo sport, il divertimento, la socialità, sarà lo spartiacque per il calcio femminile. Ci saranno infatti, come in ogni ambito della vita, un ‘prima’ ed un ‘dopo’ emergenza sanitaria. Compito di ognuno è trovare il coraggio di affrontare la sfida del futuro con la giusta serenità d’animo.

Nel grande libro del calcio femminile, la stagione 19/20 non sarà un pagina strappata, non si deve dimenticare il passato, ma anzi sarà il foglio bianco sul quale delineare la ripartenza oggi.

Ed eccoci, finalmente. Si torna a giocare, con tutti i distinguo e le specifiche, ma si torna sui campi, ed è quello che tutti volevamo.

Relativamente al Campionato Juniores che, speriamo, per le Società di Serie C possa vivere una dimensione di diversa prospettiva sportiva, non può non evidenziarsi il prezioso lavoro svolto dai Comitati Regionali, con la fase locale negli scorsi anni, ha permesso al movimento di crescere e maturare, ed è con gratitudine che oggi possiamo pensare ad una fase diversa in una condizione di grande collaborazione che deve essere figlia prediletta dell’attività capillare ed insostituibile svolta sul territorio dai nostri Comitati.

L’altra novità è legata al difficile momento che le nostre società hanno vissuto e stanno vivendo. Alla luce della graduale ripresa economica e sociale in corso, con la piena consapevolezza del disagio che i mesi di forzata inattività hanno arrecato alle società sportive, patito soprattutto dal calcio femminile del quale l’imprenditoria locale è alla base della sopravvivenza, comprendendo che la volontà di tornare a giocare deve necessariamente essere sostenibile e sostenuta per poter fruttare, tutte le Società che parteciperanno al Campionato di Serie C 2020/2021, riceveranno un primo ‘Contributo Straordinario Covid’ pari ad € 700,00 quale sostegno per agevolare la ripartenza.

Un ulteriore segno della presenza della Lega Nazionale Dilettanti perché finalmente si possa tornare a vivere serenamente, a giocare con lo spirito giusto.

Colgo l’occasione per augurare un’altra Stagione ricca di soddisfazioni a tutti; insieme, se vogliamo, per costruire il nostro futuro.

Buon calcio femminile a tutti.

Sandro Morgana

Art. 32bis N.O.I.F.

1. I calciatori e le calciatrici che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Art. 43 N.O.I.F.

Si rammenta quanto al Comunicato Ufficiale n. 2 della LND: *"Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.*

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità".

Invio liste di svincolo, variazioni di tesseramento, trasferimenti

Si riporta di seguito il Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 23 Giugno 2020, così come riportato al CU 328 della L.N.D. del 23 Giugno 2020

Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della F.I.G.C., la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3, 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 Maggio 2021. La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1 Luglio 2020 a mercoledì 31 Marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1 Settembre a martedì 15 Settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.
- da mercoledì 16 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica;
- da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)
- b) da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00)

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a 5 ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2A. Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1 Luglio 2020 al 30 Ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00);

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti a Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1 Luglio 2020 al 15 Settembre 2020 (ore 19.00);
- dal 1 Dicembre 2020 al 30 Dicembre 2020 (ore 19.00);

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

3. Trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società di Serie A, Serie B, Serie C

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.)

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori “giovani di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a Società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore “giovane di serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richiesta di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo - Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 2, delle N.O.I.F.

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1 Luglio 2020 a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1 Febbraio 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro lunedì 1 Febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 Marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

A) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)

b) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00)

c) accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1 Dicembre a mercoledì 30 Dicembre 2020 (ore 19.00)

B) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati:

- da mercoledì 1 Luglio a lunedì 20 Luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020.

C) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società del Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale di Serie D, può essere sottoscritto:

- a) da martedì 1 Settembre a lunedì 5 Ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione
- b) da lunedì 4 Gennaio a lunedì 1 Febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

D) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 Giugno 2021 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1 Luglio 2021.

E) Termini e modalità per l'invio delle liste di svincolo di calciatori "giovani"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- da martedì 1 Dicembre a giovedì 10 Dicembre 2020 (ore 19.00).

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 11 Dicembre 2020.

F) Termini e modalità per le variazioni di attività

Art. 118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1 Luglio a venerdì 30 Ottobre 2020 (ore 19.00)

Tesseramento online calciatrici

Tutte le procedure riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo delle calciatrici - ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura online. Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale www.Ind.it, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "Tesseramento LND".

La documentazione prodotta dovrà essere inviata telematicamente al Dipartimento Calcio Femminile nei tempi previsti dalla vigente normativa. Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento. Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di invio telematico del modello federale attestante la costituzione del vincolo, risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione dello stesso, poiché si potrebbe verificare - come del resto spesso accade - l'utilizzo di un'atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Dipartimento, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare della stessa in tutte le gare in cui questa abbia partecipato.

Tessera personale calciatrice

Dalla procedura telematica del tesseramento online è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento della calciatrice. Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco delle tesserate. Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento. Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità ed inviato telematicamente al Dipartimento. Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera. La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo. Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento delle calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di una calciatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora una propria calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa alla calciatrice in questione, poiché da parte di questo Dipartimento Calcio Femminile non è possibile emettere nuova tessera se la precedente non è scaduta.
- Se, invece, la calciatrice in possesso di tessera fosse svincolata, si prega di consegnarla alla medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con la calciatrice si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Dipartimento Calcio Femminile.

Tessere accompagnatori

Le Società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri 'Dirigenti Ufficiali' e, in via telematica, attraverso l'area riservata presente sul portale della LND, potranno richiedere l'emissione della 'Tessera Personale Dirigente Ufficiale'. I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta tessera oltre agli aventi titolo, ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (allenatori, massaggiatori, medici), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara. In attesa del rilascio della stessa, la Società potrà utilizzare il 'documento provvisorio', che potrà essere stampato dopo che il Dipartimento avrà scansionato il documento rendendolo definitivo.

Art. 94 ter N.O.I.F.

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. **Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento** se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore/calciatrice. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12 bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo. Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 96 N.O.I.F. *(premio di preparazione)*

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo. Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPNB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il premio. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L’accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella "premio di preparazione":

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						
3ª Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2ª Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1ª Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da "giovane" di Società della LND a "giovane di serie" di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

Art. 110 N.O.I.F.

Svincolo per inattività della società

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. In tali ipotesi, qualora il calciatore: a) sia tesserato a titolo temporaneo per detta società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la società cedente; b) sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie "pulcini" ed "esordienti" hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici "giovani", nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici "giovani" delle categorie "pulcini" ed "esordienti" quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.

Rapporti tra Società e allenatori

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un’eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza 61 Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Date di inizio delle attività

Campionato di Serie C

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 - ore 14.30

Coppa Italia di Serie C

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 - ore 14.30

Fase nazionale Coppa Italia regionale

DOMENICA 23 MAGGIO 2021 - ore 15.00

Campionato Serie C 2020/2021

Il Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 sarà articolato su quattro Gironi da almeno 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione:

- N. 42 società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C della passata Stagione Sportiva 2019/2020;
- N. 2 società retrocesse dalla Serie B Stagione Sportiva 2019/2020;
- N. 17 società classificatesi al primo posto nei rispettivi Campionati regionali della passata Stagione Sportiva 2019/2020;

In caso di vacanza di organico per la suddetta Stagione Sportiva 2020/2021, nel Campionato Nazionale di Serie C verrà mantenuto il numero di società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato Nazionale di Serie C risultasse superiore ad una o più unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento del numero massimo di società partecipanti al suddetto Campionato.

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B PER LA SS 2021/2022

Le quattro Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022.

All'esito della Stagione Sportiva 2020/2021, per la determinazione delle squadre prime classificate nei rispettivi Gironi, in caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, si procederà così come all'art. 51 delle N.O.I.F., alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale 'Gino Bozzi' di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal DCF. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all'assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all'obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell'ambulanza.

RETROCESSIONE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA PER LA SS 2021/2022

Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto nei rispettivi Gironi del Campionato di Serie C retrocedono direttamente ai Campionati di Eccellenza dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2021/2022.

In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà così come all'art. 51 delle N.O.I.F. alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale 'Gino Bozzi' di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all'assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all'obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell'ambulanza.

2020/2021: società aventi diritto

Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020

1. ASD Accademia Spal	matricola 500533
2. ACF Alessandria	matricola 500134
3. ASD Aprilia Racing Femminile	matricola 944178
4. ASD Apulia Trani	matricola 720668
5. ACF Arezzo ASD	matricola 500119
6. CSR D Azalee	matricola 500170
7. ACF Biellese	matricola 500533
8. SSDARL Brescia CF	matricola 675207
9. ASD Bologna FC 1909	matricola 940792
10. ASD SSV Brixen Obi	matricola 920560
11. USD Campomorone Lady	matricola 949253
12. ASD Calcio Padova Femminile	matricola 920594
13. ASDC Canelli SDS 1922	matricola 949235
14. ASD Catania CF	matricola 949780
15. ASD CF Catanzaro	matricola 950494
16. ASD CF Chieti	matricola 932827
17. ASD Cortefranca Calcio	matricola 943082
18. ASD Femminile Juventus Torino	matricola 930306
19. ASD Femminile Riccione	matricola 935593
20. ASD Free Girls	matricola 949493
21. Gordige Calcio Ragazze	matricola 500630
22. US Isera	matricola 79122
23. APD LF Jesina Femminile	matricola 700233
24. ASD Lecce Women	matricola 720558
25. ASD Palermo	matricola 500471
26. ASD Pescara Calcio Femminile	matricola 938284
27. FCD Pinerolo	matricola 80021
28. ASD CF Pistoiese 2016	matricola 945362
29. ASD Real Meda CF	matricola 675906
30. ASD Res Women	matricola 949969
31. ASD Roma XIV Decimoquarto	matricola 938682
32. GS San Miniato ASD	matricola 750516
33. ASD Sant'Egidio Femminile	matricola 941451
34. ASD FC Sassari Torres Femminile	matricola 945363
35. ASD Speranza Agrate	matricola 937724
36. ASD Spezia Calcio Femminile	matricola 500317
37. CF Südtirol Damen Bolzano AD	matricola 919010
38. ACF Torino	matricola 500114
39. ASD ACF Trento Clarentia	matricola 500761
40. FC Unterland Damen	matricola 915773
41. ASD Venezia FC Femminile	matricola 780429
42. ASD Voluntas Osio	matricola 947033

Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della retrocessione dalla Serie B al termine della Stagione Sportiva 2019/2020

1. FCD Novese CF	matricola 943229
2. AC Perugia Calcio	matricola 932491

Di seguito le società che hanno acquisito il diritto a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2020/2021 a seguito della classifica ottenuta al termine dei rispettivi Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2019/2020

1. ASD Ripalimosani 1963	matricola 67151	CR Abruzzo
2. ASD Le Streghe Benevento CF	matricola 936988	CR Campania
3. Pol. Dil. Cella	matricola 951936	CR Emilia Romagna
4. ASD Real Cassino Colosseo	matricola 66002	CR Lazio
5. ASD Cross Roads Calcio	matricola 934397	CR Lazio
6. Genoa Cricket and FC Spa	matricola 20980	CR Liguria
7. SSD Pro Sesto Srl	matricola 932600	CR Lombardia
8. ASD Vis Civitanova	matricola 700068	CR Marche
9. San Bernardo Luserna	matricola 943138	CR Piemonte/Val d'Aosta
10. Indipendente Ivrea	matricola 951616	CR Piemonte/Val d'Aosta
11. Cagliari Calcio Spa	matricola 8420	CR Sardegna
12. ASD Monreale Calcio	matricola 918942	CR Sicilia
13. ASD Filecchio Fratres	matricola 941281	CR Toscana
14. ASD Pfalzen	matricola 60946	CPA Trento / CPA Bolzano
15. ASD Ducato Spoleto	matricola 932324	CR Umbria
16. US Triestina Calcio 1918 srl	matricola 945182	CR Veneto
17. ASD Real Montecchio Maggiore	matricola 945175	CR Veneto

SOCIETA' VINCENTE LA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE

Giusto quanto al CU 1 Unico di questo Dipartimento, pubblicato il 03/07/2019, pagina 35, la squadra vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia regionale della Stagione 2019/2020 avrebbe acquisito il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2020/2021.

Avuto riguardo al fatto che, giusto quanto al CU 197/A della F.I.G.C. del 20/05/2020, nel quale il Consiglio Federale stabiliva l'interruzione definitiva dello "svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla Stagione Sportiva 2019/2020" a causa della eccezionale situazione determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del superiore interesse della salute pubblica;

il Dipartimento Calcio Femminile determina di non assegnare il suddetto diritto.

Contributo straordinario Covid

Sostegno economico alle Società

Il Vice Presidente Delegato al Calcio Femminile Sandro Morgana, considerata la situazione attuale del nostro Paese, alla luce della graduale ripresa in atto nella 'Fase 2' dell'emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19, avendo recepito il disagio che i mesi di forzata inattività hanno arrecato alle società sportive, patito soprattutto dal calcio femminile del quale la piccola imprenditoria è alla base della sopravvivenza, comprendendo che la volontà di tornare a giocare deve necessariamente essere sostenibile e sostenuta per poter fruttare, avendo in tal senso sensibilizzato il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti che ha accettato e deliberato le proposte avanzate dal DCF, comunica che **tutte le Società che parteciperanno al Campionato di Serie C 2020/2021, che risultino in regola con quanto disposto alla Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020, riceveranno un primo 'Contributo Straordinario Covid' pari ad € 700,00** quale sostegno per agevolare la ripartenza. La cifra sarà accreditata sul conto societario in essere presso la LND con termini e modalità che saranno successivamente comunicati.

Regolamento Campionato Serie C

1. DATA DI INIZIO DEL CAMPIONATO - GIORNO E ORARIO DI GARA

Il Campionato Nazionale di Serie C avrà inizio domenica 11 ottobre 2020 alle ore 14.30 e terminerà nel mese di Aprile 2021, secondo il calendario che sarà pubblicato in apposito Comunicato Ufficiale.

2. FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale di Serie C di calcio femminile si articola in quattro Gironi da almeno 12 squadre. Le società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno. Le quattro Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C (A, B, C, D) acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2021/2022. All'esito della Stagione Sportiva 2020/2021, per la determinazione delle squadre prime classificate nei rispettivi Gironi, in caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, si procederà così come all'art. 51 delle N.O.I.F., alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale 'Gino Bozzi' di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal DCF. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all'assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all'obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell'ambulanza.

Le squadre classificate al penultimo ed ultimo posto del Campionato di Serie C retrocedono direttamente ai Campionati di Eccellenza dei rispettivi Comitati e CPA per la Stagione Sportiva 2021/2022. In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, al termine del Campionato, si procederà così come all'art. 51 delle N.O.I.F. alla disputa di gare di spareggio da giocarsi preferibilmente al Centro Federale 'Gino Bozzi' di Firenze - in gara unica, attraverso accoppiamenti determinati da sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore. Inoltre, in relazione all'assistenza medica, tutte le società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare all'obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell'ambulanza.

3. VARIAZIONI E RINVIO GARE

Qualora si richiedesse la variazione del campo è necessario inviare sempre al Dipartimento, oltre alla richiesta, il verbale di omologazione, se in erba artificiale anche il verbale di omologazione del manto.

Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si devono inviare i due verbali di omologazione. (manto e struttura). Tale variazione dovrà pervenire al Dipartimento improrogabilmente, a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la disputa della gara. Non saranno consentite inversioni di campo in Campionato. Per variare la data e/o l'orario di gara, in casi del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento a pena di inammissibilità della domanda, entro le ore 12.00 del martedì antecedente la disputa della gara. Si specifica che eventuali anticipi e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui cadano una settimana prima o una settimana dopo la data di gara fissata dal calendario. In caso di eventuali recuperi e in assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi saranno disputati il terzo mercoledì successivo.

Eventuali richieste di variazione di data/campo/orario avranno un costo di gestione di € 150,00.

Al fine di garantire la regolarità del Campionato, il Dipartimento dispone che tutte le gare delle ultime 2 giornate di Campionato, aventi interesse di classifica in funzione alla promozione diretta alla categoria superiore, della retrocessione diretta alla categoria inferiore, all'ammissione ad eventuali gare di spareggio, si disputino, nei limiti del possibile, in contemporaneità di data ed orario.

Quanto sopra esposto si applica anche alle gare di spareggio tra le prime classificate nei rispettivi Gironi ed alle fasi nazionali di Coppa Italia regionale e Campionato Juniores.

4. RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia alla disputa di una gara trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà applicata nei confronti della società la sanzione:

Prima rinuncia € 1.000,00;

Giusto quanto all'art. 53 N.O.I.F. la Società che rinunci per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Ogni società deve indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro prima della gara un numero massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva, così come al CU 48 della F.I.G.C. pubblicato in data 23/05/2018. Al Campionato Nazionale di Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F. Le società di Serie C dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici. L'utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara. Durante le gare del Campionato di Serie C femminile, ai sensi dell'art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

6. ASSISTENZA MEDICA

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato di Serie C di far presenziare in ogni gara casalinga un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona. Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

7. UFFICIALI DI GARA

Per il Campionato di Serie C l'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri ed assistenti a disposizione della C.A.I.

8. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.

9. RECUPERO GARE NON DISPUTATE

Questo Dipartimento Calcio Femminile può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese. In tal senso valgono le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento LND.

10. SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e devono concludere l'attività di formazione per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. Per l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

11. CONVOCATE NAZIONALI

Si comunica che saranno concesse variazioni di gare alle Società che ne faranno richiesta, Nazionale A e Under 19 per almeno 2 calciatrici convocate; per la Nazionale Under 17 non saranno concesse variazioni. Il Dipartimento Calcio Femminile si riserva di prendere decisioni relative ad eventuali anticipi, posticipi e recuperi.

12. TIME-OUT NEL CAMPIONATO

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

13. RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO

Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e nei modi previsti, agli indirizzi e-mail: giustiziasportiva.dcf@lnd.it oppure calciofemm@pec.it

Iscrizione al Campionato di Serie C

Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini appresso stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni:

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della LND. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) il non avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (*cf. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020*).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (*cf. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020*).

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione:

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a 5 competente.

Adempimenti per l'ammissione al Campionato di Serie C della Stagione 2020/2021

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso **dalle ore 12.00 di lunedì 20 Luglio alle ore 12.00 di venerdì 24 Luglio 2020**, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo secondo le modalità on-line alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C e della modulistica. Decorso tale termine il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. Completata l'operazione di cui sopra, la Società dovrà provvedere alla stampa dell'intera documentazione così come compilata e resa definitiva telematicamente che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita **esclusivamente a mezzo P.E.C.**, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile entro le ore 12.00 del giorno 24 Luglio 2020 corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

2. Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali, dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.);

3. SOLO OVE ESISTENTE - documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31 maggio 2020 nonché di decisioni rese sempre entro quella data in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche e di lodi emessi entro il 15 luglio 2020 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;

4. Per le società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

5. Per le società che PROVENGONO DALLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE FIGC è necessario depositare la dichiarazione firmata dalla Divisione stessa, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

6. Versare i diritti e gli oneri finanziari nella misura di seguito riportata: € 3.800,00

Somma da ascrivere per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	2.000,00
Acconto spese gestionali	€	1.500,00
TOTALE	€	3.800,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2020 € 27,00 cadauna

7. FIDEIUSSIONE BANCARIA € 2.000,00 - a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2021;

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure PROROGA al 31 luglio 2021 della fideiussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2019/2020.

NON SARANNO ACCETTATI ASSEGNI BANCARI IN SOSTITUZIONE

MODALITÀ DI VERSAMENTO

All'atto dell'iscrizione al Campionato le società, oltre all'eventuale saldo passivo al 30/06/2020, potranno perfezionare il pagamento secondo le due seguenti modalità:

- In unica soluzione;
- Rateizzando secondo il seguente schema:

SERIE C

Tassa associativa	€ 300,00
Diritti di iscrizione	€ 2.000,00
30% acconto spese gestionali	€ 450,00
30% assicurazione tesserate	da calcolare singolarmente

Resta inteso che la restante somma relativa al 70% dell'acconto spese gestionali, oltre al 70% dell'assicurazione tesserate, dovrà essere versata entro e non oltre il 15 Dicembre 2020. Qualora ciò non dovesse avvenire verrà avviata la procedura di prelievo coattivo secondo quanto disposto dall'art. 30 del regolamento della LND modificato con Comunicato F.I.G.C. n. 134/A del 10/04/2014, nel senso che i prelievi coattivi possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno. Si fa presente che qualora gli ispettori di Lega non recuperassero la somma dovuta, l'arbitro non darà inizio alla gara.

ESCLUSIVAMENTE

a mezzo *bonifico bancario* intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456;
Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA' SOGGETTA A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. MA RISULTERA' DETERMINANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE STESSA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO, Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F., rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto.

NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

DELEGA sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile.

SCHEDA INFORMATIVA, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' COMPLETO Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Indirizzo Postale:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Telefono:	Inserire numero valido ed attivo
Telefono emergenze:	Inserire numero valido ed attivo
Fax:	Indicare un numero attivo e funzionante
Sito web:	Se presente
E-mail:	Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
PEC	Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva
Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Vice Presidente:	Nome e recapiti telefonici
Segretario:	Nome e recapiti telefonici
Colori sociali:	Indicare colori maglia
Stadio principale:	Nome dell'impianto
Indirizzo stadio:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia
Fondo e dimensioni:	Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **27 Luglio 2020** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile. A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile il recapito email attivo se diverso da quello indicato nella S.S. precedente.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2020/2021 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D. Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **1 Agosto 2020 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da copia di **BONIFICO BANCARIO completa di CRO, di pari importo, intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;**

La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.

Ammissione al Campionato di categoria superiore

SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO - domande di ammissione per completamento organico SS 2020/2021

Il Dipartimento Calcio Femminile ha stabilito di distribuire in 4 Gironi da almeno 12 squadre l'organico per il Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021;

- visto l'art. 29 del Regolamento della L.N.D.;
- tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato di Serie C per la SS 2020 - 2021;

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l'ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato sopra citato delle Società non aventi diritto, completata dalla tabella valutativa:

SERIE C

Potranno produrre domanda di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie C le Società che nella stagione sportiva 2020/2021 parteciperanno nella categoria immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l'ammissione e la cui posizione di classifica 2019/2020 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue. L'ammissione al Campionato Nazionale di Serie C nei limiti delle disponibilità residue anche a seguito di eventuali decisioni degli Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità indicata al successivo punto:

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie C 2020/2021 potrà essere avanzata anche dalle Società retrocesse al Campionato di Eccellenza Femminile.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva graduatoria:

- le domande avanzate da Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020);
- le domande prive dei versamenti completi dovuti per l'iscrizione al Campionato per il quale si richiede l'ammissione, tenuto conto anche dell'eventuale credito/debito maturato a chiusura della stagione sportiva 2019/2020 e della fidejussione bancaria;
- le domande prive della firma del legale rappresentante;
- le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).

Inoltre le domande di ammissione per l'eventuale completamento dell'organico dovranno essere corredate da tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al Campionato competente:

- foglio di censimento;
- certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la categoria, valido per l'intera stagione sportiva, rilasciato dall'Ente proprietario o gestore del campo medesimo;
- autocertificazione, ai sensi dell'art.22/bis, delle NOIF, per i Presidenti, Dirigenti di Società e collaboratori nella gestione sportiva delle stesse.

La domanda per l'ammissione al Campionato di categoria superiore va presentata presso il DCF entro e non oltre il 24 Luglio 2020 alle ore 12.00, secondo le modalità più avanti specificate.

adempimenti economici, finanziari, organizzativi

A) Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso **dalle ore 12.00 di lunedì 20 Luglio alle ore 12.00 di venerdì 24 Luglio 2020**, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo alla compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie C e della modulistica scaricabile sul portale del dcf. Decorso tale termine non si accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Completata l'operazione di cui al punto A), la Società dovrà provvedere alla stampa dell'intera documentazione così come compilata e resa definitiva che, regolarmente sottoscritta dal Presidente e/o dal Legale Rappresentante, dovrà essere spedita **esclusivamente a mezzo P.E.C.**, presso la Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile entro le ore 12.00 del giorno **24 Luglio 2020** corredata dalla seguente documentazione:

1. Copia del Verbale della Assemblea dei soci nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2020/2021, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse.

2. Copia Statuto Sociale vigente (solo per le Società provenienti dai Comitati Regionali o per quelle che hanno modificato la denominazione sociale già deliberata dalla F.I.G.C.);

3. SOLO OVE ESISTENTE - documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31 maggio 2020 nonché di decisioni rese sempre entro quella data in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche e di lodi emessi entro il 15 luglio 2020 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;

4. Per le società che PROVENGONO DAI COMITATI REGIONALI è necessario depositare la dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato di provenienza, attestante l'inesistenza di situazioni debitorie.

5. Versare i diritti e gli oneri finanziari nella misura di seguito riportata: € 3.800,00

Somma da ascrivere per i seguenti titoli:

Diritti di associazione alla L.N.D.	€	300,00
Diritti di iscrizione	€	2.000,00
Acconto spese gestionali	€	1.500,00
TOTALE	€	3.800,00

Assicurazione tesserate a consuntivo al 30/06/2020 € 27,00 cadauna

6. FIDEIUSSIONE BANCARIA € 2.000,00 - a prima richiesta - secondo il modello predisposto sul sito della L.N.D. – Dipartimento Calcio Femminile con scadenza al 31 Luglio 2021;

- oppure BONIFICO BANCARIO di pari importo intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di pari importo intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile;
- oppure PROROGA al 31 luglio 2021 della fideiussione giacente solo per le Società già in organico nella Stagione Sportiva 2019/2020.

NON SARANNO ACCETTATI ASSEgni BANCARI IN SOSTITUZIONE

MODALITA' DI VERSAMENTO

All'atto dell'iscrizione al Campionato le società, oltre all'eventuale saldo passivo al 30/06/2020, potranno perfezionare il pagamento in unica soluzione;

ESCLUSIVAMENTE

a mezzo *bonifico bancario* intestato alla F.I.G.C./L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile - su c/c bancario tenuto da Unicredit - Agenzia Roma Vico - IBAN IT 43 B 02008 05122 000400030456;

Il bonifico dovrà riportare la denominazione della Società e la causale del versamento. Sarà cura della Società allegare al modulo di iscrizione copia della ricevuta del bonifico rilasciato dalla banca.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CHE NON SARA' SOGGETTA A CONTROLLO DA PARTE DELLA Co.Vi.So.D. MA RISULTERA' DETERMINANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE STESSA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO, Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

AUTOCERTIFICAZIONI attestanti il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F., rese singolarmente dai soggetti iscritti nel modulo di censimento alla voce "composizione del Consiglio della Società" allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità, come da modello predisposto.

NOTA BENE: la firma sulle autocertificazioni non deve essere autenticata e dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

DELEGA sottoscritta a cura del proprio legale rappresentante per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, come da modello predisposto sul sito della L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile.

SCHEDA INFORMATIVA, compilata in ogni sua parte.

NOME SOCIETA' COMPLETO Matr. XXXXXX	
Indirizzo Sede Sociale: Indirizzo Postale: Telefono: Telefono emergenze: Fax: Sito web: E-mail: PEC Presidente: Vice Presidente: Segretario: Colori sociali: Stadio principale: Indirizzo stadio: Fondo e dimensioni:	Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Inserire numero valido ed attivo Inserire numero valido ed attivo Indicare un numero attivo e funzionante Se presente Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva Indirizzo/i valido/i per tutta la Stagione Sportiva Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Nome e recapiti telefonici Indicare colori maglia Nome dell'impianto Indirizzo, numero civico, Cap, città e provincia Indicare se erba naturale/artificiale e lunghezza x larghezza in mt

La Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile trasmetterà entro il **27 Luglio 2020** la documentazione pervenuta dalle Società alla Co.Vi.So.D.

La Co.Vi.So.D., nei termini previsti, esaminata la documentazione depositata, comunicherà alla Società l'esito della istruttoria, inviando copia della stessa alla L.N.D. ed al Dipartimento Calcio Femminile. A tal fine, le Società hanno l'onere di comunicare alla Co.Vi.So.D. c/o Dipartimento Calcio Femminile un recapito email attivo.

In caso di esito positivo dell'istruttoria da parte della CO. VI.SO.D., la domanda di ammissione si intende accolta.

Le Società che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2020/2021 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D. Il ricorso alla Co.Vi.So.D dovrà essere depositato presso il Dipartimento Calcio Femminile entro il termine perentorio del **1 Agosto 2020 ore 12,00** ed essere corredato - **A PENA DI INAMMISSIBILITA'**- da una tassa unica di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da copia di **BONIFICO BANCARIO completa di CRO, di pari importo, intestato a: F.I.G.C.- L.N.D.- Dipartimento Calcio Femminile;**

La Co.Vi.So.D. esprimerà, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, parere motivato alla L.N.D. sui ricorsi proposti.

La decisione sulla ammissione al Campionato verrà assunta dalla L.N.D. con espressa delega al Presidente della L.N.D. di escludere quelle Società che, a seguito di accertamento, si siano rese responsabili della presentazione di documentazioni amministrative false e/o mendaci.

Coppa Italia Serie C

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato Nazionale di Serie C di calcio femminile. La Coppa Italia avrà inizio domenica 6 Settembre 2020 alle ore 14.30. La gara di finale si svolgerà presso il Centro Federale 'Gino Bozzi', via Stefano Borgonovo - Firenze in data ed orario che saranno successivamente comunicati da questo DCF: Le gare verranno disputate secondo il calendario che verrà pubblicato con apposito Comunicato Ufficiale.

La Coppa Italia di calcio femminile si articola in cinque fasi successive:

1. Gironi eliminatori
2. Ottavi di finale
3. Quarti di finale
4. Semifinali
5. Finale

Gironi eliminatori

Ai gironi eliminatori partecipano le Società iscritte ed appartenenti al Campionato di Serie C, suddivise con criteri di vicinanza geografica. Al termine della prima fase, le squadre classificate in prima posizione di ciascun girone accedono agli ottavi di finale. Le squadre partecipanti ai gironi a tre disputeranno due partite ciascuna suddivise su tre giornate con gare di sola andata ed ogni squadra effettuerà una gara interna e una gara esterna. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

Prima giornata: Vengono determinate tramite sorteggio la squadra che disputa la prima gara in trasferta e la squadra che riposa.

Seconda giornata: Riposa la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.

Terza giornata: Si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Le classifiche dei gironi eliminatori vengono compilate assegnando tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. In caso di parità di punti in classifica al termine della prima fase, le posizioni sono determinate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 51 comma 9 delle N.O.I.F.

Formazione del tabellone: Al termine dei gironi eliminatori, la Coppa si articolerà su turni successivi nei quali le società saranno posizionate in tabellone determinato tramite sorteggio.

Ottavi di finale: Le 8 società vincenti ottengono l'ammissione ai quarti di finale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Quarti di finale: Le 4 Società vincenti ottengono l'ammissione alle gare di Semifinale. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Semifinali: Partecipano alle semifinali le 4 società che hanno ottenuto la qualificazione dai quarti di finale. Le semifinali si svolgono in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone. Ottengono la qualificazione alla finale le squadre che, al termine della partita di ritorno, hanno segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, l'arbitro provvede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Finale: Partecipano alla finale le 2 società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali. La finale si svolge in gara unica in campo neutro. Il sorteggio determina pro forma la società di casa. Si aggiudica la competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l'arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

Regolamento della Coppa Italia di Serie C

VARIAZIONI E RINVIO GARE

Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due società da inoltrare al Dipartimento Calcio Femminile almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l'anticipo del giorno di gara. Su tale istanza, valutata la richiesta, si pronuncia il Dipartimento con decisione inappellabile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dal Dipartimento Calcio Femminile.

RINUNCIA ALLA GARA

Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia, da parte di una società, alla disputa di una gara, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della società interessata una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ciascuna gara a cui la società ha rinunciato.

PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati. Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite cinque calciatrici, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare all'arbitro un massimo di 18 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate quali riserve.

ESTINZIONE DELLE AMMONIZIONI

Le ammonizioni che in base al computo non comportino la squalifica per recidiva divengono inefficaci al termine dei gironi eliminatori. Nelle gare valedoli per i quarti di finale, le semifinali e la finale, le calciatrici incorreranno nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

UFFICIALI DI GARA

L'A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali utilizzando arbitri a disposizione della C.A.I.

ASSISTENZA MEDICA

E' fatto obbligo alle Società partecipanti di far presenziare in ogni gara casalinga un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza COVID-19, nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, di indossare le mascherine e di igienizzazione delle mani da parte di ognuno. Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA

Alle società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia verrà applicata una sanzione pecuniaria pari a € 1.000,00.

RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO

Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e nei modi previsti, agli indirizzi e-mail: giustiziasportiva.dcf@Ind.it oppure calciofemm@pec.it

DISCIPLINA SPORTIVA

Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si rimanda a quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.

SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e concludere la formazione per l'utilizzo del suddetto. Per l'assistenza medica, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Campionato Juniores

Le squadre del Campionato nazionale di Serie C per la Stagione Sportiva 2020/2021 hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Juniores secondo le modalità organizzative che saranno determinate dal Dipartimento Calcio Femminile. La partecipazione sarà gratuita ed in caso di mancata adesione viene fissata un'ammenda di € 1.500,00. Il Campionato Juniores si svolgerà con una formula che sarà successivamente comunicata e che, comunque, nella prima fase privilegerà il carattere della vicinorietà.

Campionato e-sport femminile 20/21

Il Dipartimento Calcio Femminile comunicherà successivamente termini e modalità per l'eventuale partecipazione al Campionato e-sport per la Stagione 2020/2021.

Fase nazionale Coppa Italia regionale

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la stagione sportiva 2020/2021, riservata alle Società partecipanti alla Coppa Italia Regionale organizzata dai relativi C.R. e C.P.A. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2020/2021, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Comitati Regionali e i CPA, dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro la data del 10 Maggio 2021.

Modalità di svolgimento

La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti e/o triangolari a carattere di vicinorietà, che avranno inizio presumibilmente il 23 Maggio 2021. Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno. Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle semifinali e finali.

La gara di finale si giocherà in unica gara presso il Centro Federale 'Gino Bozzi' (Via Borgonovo - 50125 Firenze). Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco del Calcio. L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la squadra che nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento.

Gare di andata e ritorno

Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggior numero di reti segnate;
- del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del DCF.

Triangolari

La squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura del Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta. Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- punti ottenuti negli incontri disputati;
- della migliore differenza reti;
- del maggior numero di reti segnate;
- del maggior numero di reti segnate in trasferta;
- persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura del DCF.

In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione, di conseguenza:

- nell'accoppiamento la Società avversaria risulterà qualificata d'ufficio alla fase successiva;
- nei Triangolari, lo stesso verrà considerato accoppiamento con gare di andata e ritorno.

Gare di semifinale

In caso di parità risulterà qualificata alla finale la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Gara di finale:

Centro Federale 'Gino Bozzi', via Stefano Borgonovo - 50125 Firenze

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, l'arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.

Acquisizione diritto a Serie C 2021/2022 per vincente

La squadra vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia regionale della Stagione 2020/2021 acquisirà il diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2021/2022. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista. Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla società vincente di apposito spareggio fra le società eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato di Serie C

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato di Serie C non viene riconosciuto qualora la società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva, venga retrocessa nel Campionato di Promozione.

Regolamento fase nazionale Coppa Italia regionale

PARTECIPAZIONE CALCIATRICI

Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione sportiva in corso

SOSTITUZIONE CALCIATRICI

Durante le gare potranno essere sostituite tre calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di diciotto (18) calciatrici, da consegnare all'arbitro prima della gara.

UFFICIALI DI GARA

Per la fase Nazionale l' A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di vicinarietà.

DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina della disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ed agli organismi disciplinari competenti.

Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

SANZIONI

Le ammonizioni inflitte durante la Seconda Fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali e dal Dipartimento Calcio Femminile.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

RINUNCIA GARE

Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e verrà altresì applicata l'ammenda di € 500,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

ASSISTENZA MEDICA

E' fatto obbligo alle Società partecipanti di far presenziare in ogni gara casalinga un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza COVID-19, nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, di indossare le mascherine e di igienizzazione delle mani da parte di ognuno. Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

POSSIBILITÀ DI CONCOMITANZA DELLE GARE DELLA FASE NAZIONALE

Avendo l'obbligo di chiudere la SS 2020/2021 entro il 30 Giugno 2021, potrebbe verificarsi, nella fase nazionale, qualche concomitanza tra le gare organizzate dal DCF e dei rispettivi Campionati Regionali delle Società impegnate. Fermo restando che il DCF si adopererà perché si patisca il minimo disagio, potrebbe essere necessario disputare le suddette gare della fase nazionale in impegni infrasettimanali.

RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO

Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e nei modi previsti, agli indirizzi e-mail: giustiziasportiva.dcf@ind.it oppure calciofemm@pec.it

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

SICUREZZA NEGLI IMPIANTI: OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE

Le Società devono dotarsi, a far data dal 1° Luglio 2017, del dispositivo di che trattasi e concludere la formazione per l'utilizzo del suddetto.

Torneo Arco di Trento 2021

Alla competizione partecipano le squadre Juniores delle Società partecipanti al Campionato di Serie C 2020/2021 che, al termine del girone di andata, risulteranno prime classificate nel rispettivo Girone (A, B, C, D). Nel caso una Società prima classificata nel proprio Girone non partecipi al Campionato Juniores, si procederà all'analisi della seconda classificata, della terza e così fino all'individuazione di una Società in regola con i sopra detti requisiti. In caso di parità di punteggio tra due, o tra due o più squadre, il DCF applicherà quanto previsto all'art. 51 delle N.O.I.F. al fine di determinare la società prima classificata di ciascun Girone. Gli accoppiamenti delle due semifinali saranno determinati da apposito sorteggio, di cui sarà indicata la data in successivo Comunicato Ufficiale, da effettuarsi presso la sede del DCF in Roma, piazzale Flaminio 9. La società prima estratta, ai soli fini della tenuta di gioco delle calciatrici, giocherà in casa.

LIMITI DI ETÀ: Il torneo è aperto alle ragazze nate dal 01/01/2002, fino al 14° anno età anagraficamente compiuto. Alla manifestazione non saranno ammesse calciatrici fuori quota; saranno consentiti fino ad un massimo di 5 prestiti per calciatrici in età per ciascuna società. Gli eventuali prestiti richiesti, regolarmente firmati da entrambe le società e dalla calciatrice, dovranno pervenire al Dipartimento improrogabilmente entro cinque giorni dall'inizio del Torneo via fax od e-mail.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le semifinali e le finali avranno durata di 45 minuti per tempo e si articoleranno ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*". Le vincenti disputeranno la finale per il primo e secondo posto, le perdenti quella per il terzo e quarto posto. In caso di parità al termine dei rispettivi incontri, per determinare la squadra vincente, l'arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" al paragrafo: "*Procedure per determinare la squadra vincente di una gara*".

CALENDARIO GARE: Le squadre partecipanti orari e campi di giuoco saranno comunicati in specifico CU.

DISCIPLINA SPORTIVA: La disciplina sportiva è esclusivamente a cura del Giudice Sportivo territoriale che cura il Torneo di Arco. Le decisioni del Giudice Sportivo, dato il rapido svolgimento del Torneo, sono inappellabili. I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del 20° Torneo in Arco, che comportino la sanzione della squalifica di una o più giornate di gara, nei confronti di tesserate, saranno comminati in base a quanto previsto dal CGS e devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Le eventuali sanzioni a giornata residue od a tempo determinato si sconteranno nell'ambito dell'attività ufficiale nel Campionato di competenza, ed eventuali reclami andranno inoltrati all'organo di Giustizia Sportiva competente. Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva. Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società di appartenenza. Eventuali reclami dovranno essere preannunciati, per iscritto, entro il termine di quindici minuti dalla conclusione della gara. Le relative motivazioni dovranno essere consegnate al Giudice Sportivo entro trenta minuti dal termine degli incontri medesimi; copia del reclamo deve essere consegnata alla controparte, che può, in un tempo massimo di venti minuti dal ricevimento della copia del reclamo, presentare le proprie contro-deduzioni. Al reclamo si deve allegare la tassa di reclamo di € 50,00 - non restituibile. La società che si renda oggettivamente responsabile di atti di violenza, può essere esclusa dalla manifestazione. Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti la sanzione di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico sarà applicata la sanzione pecuniaria nella misura di € 500,00. I cambi previsti per ogni gara sono sette, indipendentemente dal ruolo, in modo da poter utilizzare tutte le atlete facenti parte della rosa.

COMPOSIZIONE E LOGISTICA SQUADRE: Ogni squadra potrà essere composta da un numero massimo di 18 atlete, più due componenti lo staff tecnico. Eventuali altre persone a seguito, eccedenti le 18+2 sopra dette, oltre ad eventuali extra consumati in hotel eccedenti quanto previsto dal trattamento di pensione completa, saranno a carico delle società stesse. Il DCF non si riterrà responsabile per eventuali insoliti alberghieri e logistici imputabili alle società. Le indicazioni logistiche per gli hotel delle squadre partecipanti saranno comunicati successivamente con apposito Comunicato Ufficiale di questo Dipartimento Calcio Femminile.

Disposizioni generali

Cerimoniale di premiazione valido per tutte le gare

- Al termine della gara le squadre e la terna arbitrale resteranno in campo;
- La terna arbitrale sfilerà per prima al fine di ricevere il ricordo della manifestazione;
- Le calciatrici, i tecnici ed i dirigenti della squadra seconda classificata si schiereranno dinanzi ai dirigenti federali; il capitano riceverà il trofeo;
- Le calciatrici, i tecnici ed i dirigenti della squadra prima classificata si schiereranno dinanzi ai dirigenti federali; il capitano riceverà il trofeo;

Durante la cerimonia le calciatrici sono tenute ad indossare l'intero completo da gioco e, dopo la consegna dei premi, i capitani con alle spalle il resto della squadra, prima dei festeggiamenti, assolveranno alle incombenze delle fotografie di rito.

Ammende e tasse di reclamo

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre le tasse reclamo devono essere allegate al reclamo. Il mancato versamento della tassa reclamo è motivo di inammissibilità dello stesso. Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10%.

Proroga omologazioni campi di giuoco

Il Consiglio Direttivo della LND, tenuto conto della particolare situazione causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2020 le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020.

Maglie da gioco

Anche per la Stagione Sportiva 2020/2021, è consentito alle calciatrici partecipanti al Campionato di Serie C di indossare maglie da gioco recanti sul dorso oltre alla stessa numerazione, non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome della calciatrice che indossa la maglia.

GDPR: regolamento europeo / protezione dati personali

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

Sgombero della neve

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

Applicazione dell'art. 51 delle N.O.I.F.

(Nuovo testo C.U. N. 191/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Marzo 2015 ed allegato al C.U. N. 213 della L.N.D. pubblicato in Roma il 2 Aprile 2015)

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F. E' fatta salva la seguente disposizione, di cui al C.U. N. 146/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 06/05/2014, pubblicata dalla L.N.D. con proprio C.U. N. 182 pubblicato in Roma il 07/05/2014

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off e Play-Out dei Campionati Dilettantistici, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

Minuto di raccoglimento / lutto al braccio

Si ricorda che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento / lutto al braccio deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite del Dipartimento Calcio Femminile. Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatrice regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Dipartimento) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

Comunicazioni del D.C.F.

Comunicati Ufficiali

I Comunicati Ufficiali, a cura della segreteria, sono consultabili sul sito calciofemminile.lnd.it. Il Dipartimento provvede alla pubblicazione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta si disputino turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, ecc. Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati. Le decisioni del DCF, del Giudice Sportivo e della Corte di Appello Federale, hanno decorrenza, e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale su deferimento che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Dipartimento.

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) del DCF

calciofemm@pec.it

Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° Luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Contatti del Dipartimento Calcio Femminile

SEGRETARIO - Patrizia Cottini

telefono: 0632822451 - 3398355340 - fax: 0632822715

e-mail: p.cottini@lnd.it

VICE SEGRETARIO - Andrea Polidori

telefono: 0632822462 - 3389581431 / 3339644784 - fax: 0632822715

e-mail: a.polidori@lnd.it / segreteria.dcf@lnd.it

AMMINISTRAZIONE - Natale Straface

telefono: 0632822101 - fax: 0632822715

e-mail: n.straface@lnd.it

TESSERAMENTO / GIUSTIZIA SPORTIVA - Andrea Angelelli

telefono: 0632822152 - fax: 0632822715

e-mail: a.angelelli@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@lnd.it

ORGANIZZAZIONE GARE - Valentina Ilari

telefono: 0632822371 - fax: 0632822715

e-mail: v.ilari@lnd.it

Publicato in Roma il 10 / 07 / 2020 ed affisso all'albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana